



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO:** IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - -IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE RIDUZIONE ALIQUOTE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, LETT. E QUINQUIES) L.P. 14/2014.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio, alle ore 16:07, a seguito di regolare convocazione si è svolta la seduta del Consiglio Comunale in modalità telematica, come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 10 266 dd. 23.4.2020.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALLEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
CAMPESTRIN SAMUELE	X	
CIMADON LUIGI	X	
DEANESI EMANUELE	X	
DECARLI DAVIDE	X	
FERRAI MARTINA		Giustificato
FRAINER ENRICO	X	
GALVAN MARCO	X	
GUARINI ROCCO	X	
ORSINGHER ARMANDO		Giustificato
PAROLIN SABRINA	X	
SBETTA MARIKA		Giustificato
TRENTIN LORENZO	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 19/12/2019 sono state approvate le aliquote, deduzioni e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) per l'anno di imposta 2020, di seguito riepilogate:

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%; (+detrazione)
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini 1° escluse categorie A1, A8, A9	0,495%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1% (+deduzione 1.500,00)
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%

- la normativa provinciale di riferimento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (L.P. 14/2014) è stata recentemente modificata dal Legislatore provinciale nell'ambito delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19. La L.P. 13 maggio 2020 n. 3 all'art. 21 ha infatti introdotto all'art. 8, comma 2, della L.P. 30.12.2014, n. 14 le seguenti lettere:

*e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;*

*e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993”;*

- l'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 stabilisce che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora sia intervenuto il Legislatore statale o provinciale sulle materie di riferimento;
- il Comune di Borgo Valsugana ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019 il Bilancio di previsione 2020-2022. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, con successive proroghe è ad oggi fissato al 30 settembre 2020, come previsto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.” Entro il medesimo termine vanno quindi adottati eventuali provvedimenti in materia tributaria per l'anno in corso;
- in data 13 luglio 2020 è stata sottoscritta la seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, che prevede al punto 1 “misure in materia di entrate”:

*L'art. 177 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di sostenere il settore turistico, prevede che per l'anno 2020 non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati ad attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

*Al fine di sostenere anche in Provincia di Trento, al pari che nel resto d'Italia, il settore del turismo si concorda di proporre, in occasione della manovra di assestamento del bilancio provinciale esercizio 2020, una norma che prevede che, per il solo periodo d'imposta 2020, l'IM.I.S sia dovuta nella misura del 50% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D2 e per quelli, iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano, che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed & breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso, nel caso vi sia coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività in essi esercitata. In questo caso il contribuente provvede autonomamente, in fase di autoliquidazione, al calcolo dell'imposta da pagare, in deroga all'articolo 9 comma 5 della LP 14/2014.*

Ad avvenuta approvazione della manovra di assestamento provinciale si valuterà l'impatto di quanto sopra riportato su quanto deliberato dal Comune con il presente provvedimento.

- Alla luce di quanto disposto dal precitato art. 9-bis è tuttavia ancora possibile deliberare in ordine alle aliquote IM.I.S. sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Legislatore provinciale con la L.P. 3/2020;
- qualora l'Amministrazione intenda rivedere la politica tributaria in essere al fine di alleggerire la pressione tributaria nei confronti delle categorie commerciali e produttive che più hanno subito un pregiudizio economico a causa della crisi socio-economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 le alternative che si pongono sono quindi due:
  - ridurre le aliquote IM.I.S. per immobili locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese arti e professioni

dal locatario, subordinando tale riduzione alla riduzione, da parte del locatore, del canone di locazione nei confronti del locatario, attraverso la stipula di apposita convenzione;

- intervenire riducendo le aliquote IM.I.S. per le categorie di tipo non abitativo, anche in maniera differenziata per categoria catastale;

- nel primo caso si tratta di una riduzione di imposta che, da un lato esclude i soggetti passivi proprietari di immobili di carattere non abitativo i quali esercitino direttamente l'attività di impresa, arte o professione, in quanto riferita ai soli immobili locati, e dall'altra, si tratta di una manovra che solo potenzialmente raggiunge lo scopo di agevolare effettivamente le attività imprenditoriali in quanto l'applicazione della riduzione di imposta viene rimessa alla volontà del soggetto passivo/locatore e condizionata al presupposto che il medesimo rinunci a quota del canone di locazione nei confronti del locatario, non essendo a priori scontato che effettivamente il locatore ne tragga un beneficio in quanto non è possibile definire preventivamente una diretta proporzione tra riduzione di imposta e riduzione del canone di locazione;
- nella seconda ipotesi, contemplata all'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 si tratta invece di una riduzione effettiva ed automatica di imposta che beneficia il soggetto passivo indipendentemente dal fatto che questo abbia o non abbia locato il proprio immobile ed indipendentemente dal fatto che questo sia effettivamente un soggetto che esercita l'attività imprenditoriale, l'arte o la professione;
- in considerazione della circostanza che, per quanto a conoscenza dell'ufficio tributi del Comune, una significativa parte di immobili di carattere non abitativo presenti sul territorio del Comune di Borgo Valsugana è di proprietà di soggetti che detengono partita I.V.A., si ritiene preferibile un intervento di riduzione delle aliquote ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 riferita alle seguenti categorie catastali e con una riduzione di aliquota di circa il 25%, come di seguito elencata:

<b>categoria catastale</b>	<b>descrizione</b>	<b>aliquota attuale</b>	<b>aliquota ridotta</b>
A10	uffici e studi privati	0,55%	0,41%
C1	negozi	0,55%	0,41%
C3	laboratori	0,55%	0,41%
D1 con rendita < 75.000	opifici	0,55%	0,41%
D1 con rendita > 75.000	opifici	0,79%	0,59%
D2	alberghi/ristoranti	0,55%	0,41%
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili	0,79%	0,59%
D4	Casa di cura e ospedali	0,79%	0,59%
D6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0,79%	0,59%
D7 con rendita < 50.000	fabbricati per attività industriali	0,55%	0,41%
D7 con rendita > 50.000	fabbricati per attività industriali	0,79%	0,59%
D8 con rendita < 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,55%	0,41%
D8 con rendita > 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,79%	0,59%

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Alla luce di quanto sopra riferito;

Tenuto conto che la presente proposta di deliberazione è stata visionata ed approvata dalla “commissione permanente per materie economiche, ordinamento uffici e servizi”, riunitasi in data 21 luglio.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 recante la disciplinata l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), così come recentemente modificata dall'art. 21 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Ritenuto di modificare, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote IM.I.S. ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 come di seguito indicato:

<b>categoria catastale</b>	<b>descrizione</b>	<b>aliquota attuale</b>	<b>aliquota ridotta</b>
A10	uffici e studi privati	0,55%	0,41%
C1	negozi	0,55%	0,41%
C3	laboratori	0,55%	0,41%
D1 con rendita < 75.000	opifici	0,55%	0,41%
D1 con rendita > 75.000	opifici	0,79%	0,59%
D2	alberghi/ristoranti	0,55%	0,41%
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili	0,79%	0,59%
D4	Casa di cura e ospedali	0,79%	0,59%
D6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0,79%	0,59%
D7 con rendita < 50.000	fabbricati per attività industriali	0,55%	0,41%
D7 con rendita > 50.000	fabbricati per attività industriali	0,79%	0,59%
D8 con rendita < 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,55%	0,41%
D8 con rendita > 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,79%	0,59%

Ritenuto di confermare per quanto riguarda le altre tipologie di immobili le aliquote già determinate con la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 19.12.2019.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto che la conseguente variazione è ricompresa nella variazione di assestamento al bilancio in approvazione in questa seduta.

Visto lo Statuto Comunale.

Svolta la votazione mediante appello nominale che dà il seguente esito:

Galvan Enrico: favorevole

Andreatta Patrizio: favorevole  
 Dalledonne Paolo: favorevole  
 Nicoletti Giacomo: favorevole  
 Segnana Mariaelena: favorevole  
 Cimadon Luigi: favorevole  
 Frainer Enrico: favorevole  
 Parolin Sabrina: favorevole  
 Bettega Luca: favorevole  
 Deanesi Emanuele: favorevole  
 Guarini Rocco: favorevole  
 Decarli Davide: favorevole  
 Trentin Lorenzo: favorevole  
 Galvan Marco: favorevole  
 Campestrin Samuele: favorevole  
 quindi, riassuntivamente, con n. 15voti favorevoli,

**delibera**

1. di ridurre, per le ragioni in premessa esposte, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote IM.I.S. relative alle categorie catastali di seguito indicate:

<b>categoria catastale</b>	<b>descrizione</b>	<b>aliquota attuale</b>	<b>riduzione</b>
A10	uffici e studi privati	0,55%	-0,14%
C1	negozi	0,55%	-0,14%
C3	laboratori	0,55%	-0,14%
D1 con rendita < 75.000	opifici	0,55%	-0,14%
D1 con rendita > 75.000	opifici	0,79%	-0,20%
D2	alberghi/ristoranti	0,55%	-0,14%
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili	0,79%	-0,20%
D4	Casa di cura e ospedali	0,79%	-0,20%
D6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0,79%	-0,20%
D7 con rendita < 50.000	fabbricati per attività industriali	0,55%	-0,14%
D7 con rendita > 50.000	fabbricati per attività industriali	0,79%	-0,20%
D8 con rendita < 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,55%	-0,14%
D8 con rendita > 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,79%	-0,20%

2. di dare atto che, limitatamente all'anno di imposta 2020, le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per le categorie di cui al punto precedente risultano essere le seguenti:

<b>categoria catastale</b>	<b>descrizione</b>	<b>aliquota ridotta</b>
A10	uffici e studi privati	0,41%
C1	negozi	0,41%
C3	laboratori	0,41%
D1 con rendita < 75.000	opifici	0,41%
D1 con rendita > 75.000	opifici	0,59%

D2	alberghi/ristoranti	0,41%
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili	0,59%
D4	Casa di cura e ospedali	0,59%
D6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0,59%
D7 con rendita < 50.000	fabbricati per attività industriali	0,41%
D7 con rendita > 50.000	fabbricati per attività industriali	0,59%
D8 con rendita < 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,41%
D8 con rendita > 50.000	fabbricati per attività commerciali	0,59%

3. di confermare per l'anno d'imposta 2020, per le tipologie di immobili diverse da quelle di cui al punto precedente, le aliquote, deduzioni e detrazioni di imposta già determinate con delibera del Consiglio comunale n. 56 di data 19/12/2019 secondo il seguente riepilogo:

Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%; (+detrazione)
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini 1° escluse categorie A1, A8, A9	0,495%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1% (+deduzione 1.500,00)
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati attribuiti alla categorie catastale D9	0,79%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%

4. di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale, adottata nella presente seduta, la conseguente variazione delle previsioni di bilancio, tenuto conto della stimata riduzione di gettito di Euro 178.985,75 determinata dalla revisione delle aliquote di cui al punto 1);

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con votazione mediante appello nominale che dà il seguente esito:

Galvan Enrico: favorevole

Andreatta Patrizio: favorevole  
Dalledonne Paolo: favorevole  
Nicoletti Giacomo: favorevole  
Segnana Mariaelena: favorevole  
Cimadon Luigi: favorevole  
Frainer Enrico: favorevole  
Parolin Sabrina: favorevole  
Bettega Luca: favorevole  
Deanesi Emanuele: favorevole  
Guarini Rocco: favorevole  
Decarli Davide: favorevole  
Trentin Lorenzo: favorevole  
Galvan Marco: favorevole  
Campestrin Samuele: favorevole

quindi, riassuntivamente, con n. 15 voti favorevoli, si dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,, allo scopo di consentire l'urgente applicazione delle aliquote introdotte.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Emanuele Deanesi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Comite Maria